



**COMUNE DI MONTELABBATE**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA**  
**DELLA COMPARTECIPAZIONE**  
**DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F**

INDICE

<b>ART.</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>ART.</b>	<b>RUBRICA</b>
1	Oggetto del regolamento	6	Rinvio dinamico
2	Determinazione dell'aliquota	7	Tutela dei dati personali
3	Esenzione	8	Rinvio ad altre disposizioni
4	Disciplina della riscossione	9	Entrata in vigore del regolamento
5	Pubblicita' del regolamento e degli atti		

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 13/02/2008.**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **Articolo 2**

### **Determinazione dell'aliquota**

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Montelabbate (PU), con decorrenza dal 1<sup>a</sup> gennaio 2008, la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene determinata a 0,65 punti percentuali.

## **Articolo 3**

### **Esenzione**

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, per l'anno 2008 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale a €. 9.000,00.

## **Articolo 4**

### **Disciplina della riscossione**

1. Le modalità di versamento sono disciplinate all'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.M. 05/10/2007.

## **Articolo 5**

### **Pubblicità dei regolamenti e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11,02.2005, n. 15 e' tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Articolo 6**

### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## **Articolo 7**

### **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia dei dati personali".

## **Articolo 8**

### **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **Articolo 9**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2008. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorno dalla sua esecutività ed e' reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.